



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Monti, Carlo

Al pontificio tribunale di appello nelle legazioni per il detenuto Giacomo Angiolini imputato di contratti illeciti, simulazione, usura, stocco barocco, e falso

[Bologna] : nella tipografia governativa, 1822

Collocazione: MALVEZZI 0001 /02

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UB02897711T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

MALVEZZI
DE' MEDICI
BIBLIOT.
F
1/2

~~Caps. LXXXIII 26.~~

BIBLIOTECA
MALVEZZI-MEDICI

1/2 7

AL
PONTIFICIO TRIBUNALE
DI APPELLO

NELLE LEGAZIONI

PER IL DETENUTO

GIACOMO ANGIOLINI

IMPUTATO

DI CONTRATTI ILLECITI, SIMULAZIONE, USURA,
STOCCO BAROCCO, E FALSO.

RIASSUNTO

DEL RISTRETTO DIFENSIVO PUBBLICATO IN PRIMA ISTANZA ;
ED OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE
CRIMINALE DI BOLOGNA.

BIBLIOTECA
VALVEZZI-MEDICI

MDCCCXXII.

NELLA TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

PONTIFICIO TRIBUNALE

DI APPELLO

NELLE LEGAZIONI

PER IL DISTRETTO

GIACOMO ANGIOLINI

„ *Interdum non minus oratorium est tacere quam dicere* „

Plin. Jun. Lib. 6.

„ *Perpetuo autem tacere impossibile est* „

Theognoides Poeta.

Avvertenza. I Paragrafi richiamati in questo scritto sono quelli della già pubblicata difesa.

MDCCLXXII

ZELLA TIPOGRAFIA GOVERNATIVA.

RISPETTABILISSIMI GIUDICI

Nell' ore più propizie al delitto, del giorno 21. Gennaio 1820. Pietro Paolo Romagnoli col sussidio di altri malfattori, e coll' opera del Notaro Bolognese Sig. Gaetano Bertolazzi falsificò un mandato che lo rendea l' arbitro delle fortune dell' avo; Le false enunciativie del Notaro secondarono il tradimento della pubblica fede, e le solennità colle quali fu un tale atto celebrato rimasero avvolte fra il mistero, essendo i testimoni in esso scritti o complici del delitto, o tali da non meritare la confidenza della legge (1). Nella qualità che per tale atto Romagnoli vestiva ingannò il Sig. Giacomo Angiolini possessore di assicurata probità, e lo indusse a sacrificare il frutto de' suoi risparmi all' inganno, dando una somma di Sc. 1000. a Cambio ad esso falsario che la ricevè nella supposta qualità carpita coll' indicato delitto, e che obbligò quindi al sovventore i beni dell' avo. Questo contratto fu scritto in privato documento opportunamente registrato nel giorno due 2. Maggio 1820., e nel successivo giorno 19. dello stesso mese fu solennemente ratificato con pubblico Instrumento del Notaro Becchetti.

Un mese, e più dopo tale contratto, con altro pubblico Rogito del Notaro Fiandrini, il Sig. Giacomo Angiolini acquistò vari effetti dal Sig. Giacomo Gamberini, in corrispettività de' quali cedette il suo credito verso il vecchio Romagnoli, e ne garantì la verità, realtà, ed esigibilità colla speciale ipoteca di un fondo libero, oltre le garanzie già dal falso mandatario stipulate.

Palesatosi in breve il vizio del mandato, Angiolini che era la sola vittima del tradimento, anzi che invocar prontamente il braccio della giustizia punitiva, credè più prudente consiglio il trar partito dal timore di un' imminente pericolo dai falsarij fondatamente preveduto. Convennero costoro con Angiolini nello studio di un prudente Avvocato, ove fu stipulata una convenzione colla quale il Notaro Bertolazzi, ed il falsario

(1) L' uno è Domenico Cavallina condannato come complice di questo delitto l' altro è Gaetano Agostini Copista del Sig. Bertolazzi, e che perciò non potea essere testimone pel vigente regolamento Notarile.

4
Romagnoli indennizzar dovevano della sborsata somma Angiolini che nella sola sua particolarità si esponeva poi alle azioni di Gamberini suo cessionario. Di tal guisa credè Angiolini di avere in parte riparato al suo danno, e con sensi di rara virtù non cercò con criminali querele quello dei malfattori che attentarono alle di lui fortune, anzi trattando colla moderazione chi provocò lo sdegno credè incontrare sentimenti soltanto d'indelebile gratitudine.

Ma qual tremenda, ed inaudita metamorfosi? I fatti pe' quali Angiolini sacrificò al tradimento le proprie sostanze degeneraronsi a danno di lui in documenti di scandalosa calunnia per salvare a danno di un' innocente l'interesse della colpa. Il Notaro Bortolazzi che fu se non il macchinatore doloso della falsità, l'autor certo del pubblico inganno, che se non a pregiudizj criminali, cadde perciò soggetto a gravi conseguenze Civili, verso Angiolini, e che finalmente col falsario firmò pubblicamente la transazione onde sfuggire le responsabilità incontrate. Questo stesso Notaro facendosi spontaneo denunziante al Tribunal Criminale, ed affidandosi ad un rivelò calunniosamente immaginato da Romagnoli debitore, e falsario, accusò collo spiegato oggetto di allontanare ogni sua responsabilità, e coll' autorità di persona che non rammenta, il Sig. Giacomo Angiolini come reo di contratti illeciti, simulazione, usura, stocco, e barocco, onde così colorito di criminose apparenze il contratto all'appoggio del falso mandato stipulato fra Angiolini, e Romagnoli, allontanarne l'assistenza della legge. Fu il Sig. Giacomo Angiolini per tale accusa arrestato, e dopo non breve procedura invocò le mie difese al Tribunale di prima istanza; parziali riflessioni m'indussero a farle di pubblica ragione, e con moderato linguaggio procurai che al loro aspetto non arrossissero pubblicamente la calunnia, ed il raggiro; tutte io procurai diradar le tenebre che un'interesse colpevole sparse sulla onestà di un vecchio padre di famiglia, coll'escludere ad una ad una le risultanze di fatto che a danno di lui leggonsi nel processo; tutte assicurai le prove della innocenza di Angiolini colla più chiara esposizione del diritto che lo assiste; cotale difese che ebbero per sola guida la verità nei fatti, e la nuda disposizione del diritto nelle ragioni, io ripeto oggi al vostro cospetto GIUDICI SAPIENTISSIMI in breve epilogo, prima di passare in esame una Sentenza che tutte avrà calcolate le fatiche di una giovin mente, ma solo forse per serbarle a miglior sorte.

L'accusa contro Angiolini della quale accennai la natura, e ne calcolai il peso legale (1) (§ 13.) è fondata sopra tre sole calunnie di fatto che in ipotesi di verità non basterebbero per costituire tre remoti indizj; un rivelò cioè di Romagnoli, falsario, debitore di Angiolini, e so-

(1) « La misura di credibilità nelle cose criminali non è che l'interesse che uno ha di dire, o non dire il vero, giacchè l'uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse. Beccar. dei delitti, e delle pene §. 13.

5
cio dei sognati delitti; una stragiudiziale confessione di Angiolini, che si palesa fra gli arcani di uno studio; ed una consegna di alcuni effetti da Angiolini fatta a Romagnoli, consegna che sembrò coincidere coll'allegata simulazione del contratto, o colla sua qualità di stocco. Le altre risultanze tutte Processuali che nel ristretto scorgonsi trascritte a danno di Angiolini non sono, come mostrai che o immaginate soltanto, o sicure conseguenze della di lui innocenza, e della verità, e giustizia de' suoi contratti. (§. 21.)

Il primo dei tre indizj, il rivelò, io mostrai fino all'evidenza incalcolabile sotto tre diversi rapporti, e primieramente perchè presentato con due differenti aspetti la cui verità è vicendevolmente distrutta. Romagnoli studiò dei fatti per calunniare Angiolini ad un tempo come reo di contratto meramente simulato, e di contratto usurajo; imputazioni che involgono una contraddizione dalla stessa legge contemplata (§. 9.) (1); in secondo luogo tale rivelò non altro si è che una serie di mendaci sostanziali che ad uno ad uno assicurai colla lettera del processo istesso. (§. 9. 10.) Finalmente in esso altro non si ravvisano che gli sforzi di un falsario contro la vittima del suo delitto, di un debitore che impugna al creditore suo la verità, e la giustizia di stipulate convenzioni, e che tenta sfuggire le obbligazioni de' suoi impegni, negando un debito da pubblici documenti assicurato, Che più? trattasi del rivelò di un complice degli stessi delitti rivelati, e che niuna fede meritò dalla legge. (§. 13.) (2)

Sulla confessione stragiudiziale che forma il secondo degli accennati indizj, osservai che essa era affidata a due deposizioni Testimoniali; Da queste in realtà non si desume legittimamente confessione alcuna, tanto perchè l'umano criterio non la ravvisa nei termini coi quali esse sono espresse, quanto perchè mancano nella pretesa confessione, e certezza, e chiarezza, e specialità, e concludenza necessaria, esposizione di circostanze, animo di gravarsi nel confitente, e tutti in somma gli altri requisiti che la legge volle per fondar sulla stragiudiziale confessione l'indizio. (§§. 14. e 15.) (3)

(1) Leotard. de Usuris. quest. 7. N. 36.

(2) Leg. 11. Cod. de Testibus, et ultima de accusationibus.

Timendum ne tam facile alios oneret, quam prompte de se confessus est.

Renaz. Elem. juris Crimin. Lib. 3. Cap. 14. N. 9. Cujac, V. postn. Lib. 9. Cod. Tit. 2.

Caravit. Instit. Crimin. Lib. 2. §. 2. Cap. 5. N. 22. e Seg.

(3) « Nulla avvi di più pericoloso della narrazione di ciò che si è ascoltato; il tuo no, il gesto, e tutto ciò che precede, o che segue le differenti idee che gli uomini attaccano alle istesse parole, possono alterare, o modificare il senso del discorso; Egli è di gran lunga più facile una calunnia sulle parole che sulle azioni degli uomini, queste lascian traccia di se nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti che ne derivano; no, quelle non rimangono che nella memoria per lo più infedele, e spesso sedotta degli ascoltanti. Beccaria. Dei Delitti, e delle Pene §. 13.

Extrajudiciales praesertim confessiones experientia rerum magistra saepe docet quod plerumque emittuntur sine aliqua animi deliberatione scilicet joci aut jactantiae causa, sine

Mostrai inoltre, e sempre colla scorta delle tavole processuali che le accennate deposizioni erano per se stesse insufficienti per assicurare della confessione la esistenza. Accennai al proposito che uno dei due Testimonj non disse mai di aver ascoltato da Angiolini confessione di alcun delitto, ma che questi furono noti per i risultati di alcuni congressi ai quali intervenne Angiolini; il detto poi del secondo Testimonio ben più del primo oscuro, è pienamente smentito da quello di un illustre soggetto che assicura il mendacio su cui volle fondarsi l'indizio, e colla sua autorità tolse a questo la prova senza della quale cessa la sua legittima esistenza. (§. 16.) (1).

In fine a diradar tutte le illusioni di questa confessione sognata; mostrai che non potea trarsene argomento dalla bontà colla quale Angiolini scoperta la falsità preferì alle criminali le vie conciliative, né dalla transazione fatta coi falsarii, per la quale nulla sacrificò Angiolini al proprio timore, ma dall'altrui bensì trasse profitto. La firma poi di tal transazione che non forma argomento d'implicita confessione contro i Contraenti Angiolini, e Bortolazzi (2), meno poi giustifica il sospetto di un delitto, o di un timore per l'uno non comune all'altro di questi due patteggianti, o una strana presunzione fondata arbitrariamente sulla firma del primo, e parzialmente esclusa da quella del secondo. (§. 17.) (3).

studio bene vel male dicendi, sive ipsius solæ loquacitatis calore. — Ang. de Confes. Lib. 1. Quest. 4. N. 23. Rota Decis. 466. N. 4. part. Recent. — Si in civilibus causis confessus extra iudicium pro iudicato non habetur, quanto minus in causis criminalibus? Renaz. Lib. 3. Cap. 10. §. 8. in Nota. — Arg. ex Leg. 7. ff. de confes. et Leg. un. Cod. eodem. — Si confitentis persona, et accurata circumstantiarum expositio verosimilem narrationem faciat, extrajudicialis confessio iudicium suppedabit. — Sæcensus autem erit cum inspectis ingenio moribusque narrantis, necesse omnino sit notissimis Virgilianis verbis concludere » Nichil ille nec ausus, nec potuit — Renazzi Lib. 3. Cap. 14. N. 10. — Confessio extrajudicialis ut faciat iudicium debet esse specialis et expressa, non autem generalis, tacita, et subintelecta, debet esse liquida, clara, certa, et de necessitate concludens non per possibile — Ang. de Confes. quæ 2. N. 6. et 7. Arg. ex Leg. 66. de iudic. — Animo fiat se onerandi — Renaz. Lib. 3. Cap. 10. N. 5. et 8. — Heinec. de Relig. iudic. §. 31. e seg. — Tum vero si vel nulle peculiares designentur criminis circumstantiæ confessio extrajudicialis, aut parum aut nichil fere valebit. — Renaz. Lib. 3. Cap. 14. N. 10.

(1) Nisi enim Indicia legitime probentur omne pondere atque vi carent. Renazzi Lib. 3. Cap. 14. §. 13. N. 1.

(2) Transignis ad relevandas vexationes, et ut se ab eis liberet delictum non fatetur, et ex hoc non oritur contra eum suspicio. Ang. de confes. quest. 4. N. 4. — Cyriac. Controv. 605. N. 33.

(3) Ecco come si esprime nel ristretto quest'indizio „ Rimane verificato il delitto „ dall'obbligo assunto dalli Angiolini, e Romagnoli (perchè si tace il Notaro Bortolazzi?) verso del Gamberini onde liberarsi dalle conseguenze del delitto che sovrastavano gli „; due errori sono il fondamento di questa risultanza — 1. Che Angiolini abbia in tal foglio di transazione incontrato un'obbligo verso il Sig. Gamberini; Angiolini qual garante in faccia al suo Cessionario avea già l'obbligo non di pagare in parte ma nella totalità il credito ceduto — Leg. 4. ff. de Heredit. vel action. vendit. — 2. Che l'oggetto di un tal foglio per Angiolini quello si fosse di liberarsi dalle conseguenze di un sognato

Ne sul proposito di questa illusoria confessione, io trascurai⁷ la dannata ipotesi della sua verità, e della sua prova, che anzi in questo caso io la mostrai inattendibile in faccia alla legge tanto Civile quanto Canonica, e per la esistenza di un pubblico Instrumento che forma per se stesso una prova a cui non prevale l'indizio, (1) e per la natura del titolo che colla confessione vorrebbe assicurarsi nel caso nostro (§. 18.) (2).

Il terzo indizio su cui ingigantirono le larve del processo a danno di Angiolini, se è una consegna che vuolsi fatta da Angiolini a Romagnoli di tutti gli effetti provenienti al primo per l'acquisto fattone da Gamberini; consegna che giovò a caratterizzare il preventivo debito di Romagnoli verso Angiolini, o per una mera simulazione, o per uno Stocco, e Barocco.

Su questo proposito, Signori, io non mi contentai d'indicare i mendaci di un'unica deposizione su cui poggiò il fisco la prova di questo fatto; la insufficienza di una seconda sulla quale mi è grato il silenzio, e la contraria prova di fatto colla quale distrussi gli argomenti fiscali di quest'indizio opponendoci il detto di tre testimonj dal fisco stesso indotti, e che assicurano contro di lui la prova (§. 19.). Io non mi contentai di ciò, ho detto, mentre ammettendo per reale ed eseguita la consegna dal fisco invocata mostrai che un mero titolo di Società in essa scorgevasi ben dall'allegata crimonosità del contratto disgiunto. Gli ingenui, e circostanziati costituti di Angiolini, la Giudizial confessione dello stesso Romagnoli, e gli esami dei testimonj fiscali furono gli appoggi da me invocati per assicurare in fatto la esistenza di un titolo sociale, che con incompatibile collisione distruggeva quello dai nemici di Angiolini ideato. Coll'esercizio poi di molti atti di dominio, e di possesso per parte di Angiolini sugli effetti consegnati, e con una lunga serie di fatti dei quali il processo fiscale mi procurò cinque luminose prove, fatti comprovanti una reciproca padronanza fra Angiolini, e Romagnoli sulle cose dopo la consegna, e che esercitar non si potea che sotto colore di società, mostrai di questa la legale esistenza (3). (§. 19. e 20.)

delitto; anzi che quello ben più ragionevole d'indurre gli autori della falsità del mandato, ed alleviare a lui il sacrificio tutto dell'indicata garanzia verso il cessionario Gamberini.

(1) Cum veritas contraria rei confessata constat confessio non probat et hinc propria confessio minime prejudicat quando per Instrumento de contrario constat — Angel. loc. cit. N. 12. 23. e 24. Borg. Tit. de Contract. part. 2. Dec. 38. N. 4. — Guaz. defen. 32. Cap. 24. N. 10. e Cap. 1. N. 9. e Seg.

(2) Leotard de Usuris et Contract. Illicit. Quest. 100. N. 13. Et Movet me quod post Baldum, et Castrensem respondit Cravet. in Consult. 48. N. 7. Confessionem super Usuris non nocere nisi aliunde de veritate appareat, quod etiam dicit Lup. de Usuris N. 31. Fallor. in prax. Criminal. verb. et si confitebatur part. 1. N. 116. et Mascard. de prob. in conclus. 1425. N. 13.

(3) Actus qui citra nomen societatis fieri non potest. non solum probat societatem, sed etiam illam inducit. — Rota Dec. 151. N. 23. part. 10. Dec. 534. N. 1. part. 13. Recent. Gratian. Discept. Cap. 320. N. 18. e molti DD. Citat.

Compilò così l'esame dei risultati processuali, ma non con essi di Angiolini la difesa; troppo convincenti erano gli argomenti di fatto che restavano ad invocare, e troppo luminose le disposizioni del diritto che il mio difeso assistevano.

Incominciai quindi dall'osservare come Angiolini persuaso della legalità del suo contratto, e della verità del suo credito, nel cederlo al Sig. Gamberini obbligò per esso colla speciale ipoteca un suo particolare fondo libero, e sacrificò così le stesse di lui sostanze alla fede della verità, realtà, ed esigibilità del credito ceduto.

Come mai osservai, a tanto rischio sarebbesi abbandonato Angiolini se il di lui contratto si fosse effettuato a prò di un terzo, e si risolvesse in una mera simulazione? Come azardare un'attività sicura per garantire un credito criminoso, che nella simulazione, nell'ingiustizia, o nella illegittimità tante eccezioni avrebbe incontrato? Come non temer quindi il pericolo che si verificò di essere un giorno spogliato di uno Stabile col quale soddisfar potea alle viste che lo mossero alla cessione del credito senza perdere siccome è accaduto l'una, e l'altra attività? Come finalmente, ed a quel prò un possidente può mai indursi alla contrattazione di un credito di cui conosce i vizj, e presagisce le funeste conseguenze, se altronde potea provvedere alle proprie occorrenze, e schivare i pregiudizj? Non trascurai poi di presentare la posizione sociale di Angiolini sotto il suo vero aspetto, e nel mostrarla conciliabile con un risparmio di Sc. 1000., esclusi le presunzioni del delitto che dal suo stato di fortuna si avventurarono da chi ignora che per massima di diritto la povertà dee sempre provarsi, e non mai presumersi. (§. 22.)

Assicurata coi fatti la difesa di Angiolini io mi occupai del diritto; tre furono gli aspetti sotto i quali contemplai il contratto di Angiolini, e come semplice contratto, e come contratto stipulato in pubblico Instrumento, e come risultato di una obbligazione geminata; Invocai così un triplice favor della legge a cui non prevalgono gli argomenti, gl'indizj, o gli sforzi tutti della calunnia. La legge non seconda con pericolosa facilità gli sforzi di chi nega la giustizia di un contratto, ne per sole contrarie congetture abbandona la tutela delle convenzioni che interessano la pubblica fede l'umano Commercio, l'ordine sociale, e la cui inviolabilità costituisce la base della giustizia (1). Una general presunzione di verità assiste le obbligazioni degli uomini (2), e quella induce di una validità (3), di un efficacia (4), e di una giustizia colla simula-

(1) Ciceron. de Officiis Lib. 1. C. 7., e Lib. 3.

(2) Rota Dec. 502. N. 5. 6. part. 1. Dec. 304. N. 6. part. 2. Dec. 708. part. 3. Dec. 74. N. 22. part. 14. Recent.

(3) Leg. quoties ff. de reb. dub., et ff. de verb. oblig. et de reg. iuris.

(4) Leg. si stipulatus fuero pro te ove Bartolo in summar. ff. de verb. obligat.

zione, e coll'usura incompatibile (1). Colui che allega la ingiustizia di un contratto dee non solo addurne le prove (2), ma queste abbenchè alla prudenza del giudice raccomandate (3), non debbono limitarsi a semplici congetture ma ad argomenti bensì, e presunzioni gravi, veementi, e legittime massime poi nel caso in cui congetture contrarie escludano la simulazione, e l'usura (4). Fondamento di questi principj sono le precauzioni colle quali la legge temè in questa materia il pericolo dell'errore (5), e le massime che in onta a congetture di simulazione, ingiustizia, ed usura, il contratto vero, e lecito dee giudicarsi (6); anzi nel dubbio, ed in conflitto di presunzioni il contratto dee ritenersi qual fu scritto giusta i termini dai contraenti usati (7), ed ogni interpretazione dee adottarsi per allontanare da esso la simulazione o la ingiustizia. (8)

Un Instrumento pubblico assiste la verità e la giustizia del credito di Angiolini, io non ripeterò le riflessioni per le quali l'Instrumento porta seco presunzione di verità (9) ed esclude quella di simulazione (10), e fu dalla legge contemplato come verità apparente che manifesta la cosa, anzi come prova provata (11) avente in se ogni presunzione di diritto (12), e di cui non può darsi prova migliore (13) è a qualsiasi altra prova prevalente (14). Nuovamente bensì sostengo che

3

(1) Arg. Leg. si ea pactione 14. Cod. de Usuris.

(2) Leg. 2. Leg. patronum ff. de probat. Leg. Actor. Cod. de probat.

(3) Arg. Leg. 3 ff. de Testibus.

(4) Sed. ego semperitus juris, et ærumnis pressus hic tantum iudices admonitos velim, non ex levibus conjecturis contractus fœneratios censi debere, sed argumenta et præsumptiones fœneris graves, vehementes, et legitimas esse oportere, et maxime animadvertendum esse, an contrarie urgeant conjecturæ, quæ fœneris et simulationis præsumptiones excludent. Leotard de Usuris. quest. 9. N. 4.

(5) Maxime cavendum est, ne in hoc genere perniciose erretur. Leotard. loc. cit.

(6) Semper in dubiis id agendum est, ut quam tutissimo loco sit res bona fide contracta, nisi cum aperte contra legem scriptum est. Leg. 12. e 21. ff. de reb. dubbis Leg. 85. de Verb. oblig. Leg. cum hic status §. 4. de donat. inter vir. et uxor. Leg. quoties 67. de reg. juris. Leg. cum præcibus cod. de probat. Leg. sed si maritus in fin. ff. qui et a quibus. Cap. de renunciat. in 6.

(7) Arg. Leg. 1 §. licet. ff. de exercit. action. — Leg. cum hic. §. 4. ff. de donat. inter vir. et uxor. — Leg. 7 ff. de supel. Leg.

(8) Rota Dec. 531. N. 7. al 11. part. 18. Tom. 2. Recent.

(9) Autent. de fid. Instrument. §. si moriatur coll. 7. et text. cum Gloss. et ibi not. in Leg. cum præcibus Cod. de Probat.

(10) Dec. 423. N. 2. Part. 18. T. 2. Dec. 529. N. 1. part. 19. T. 2. Recent. Rota.

(11) Rota Dec. 619. N. 6. part. 1. oltre altre senza numero fra le recentiori — Bartol in Leg. interess. in ultim. not. Cod. de solut. et in Leg. 1. N. 8. ibi not. Iason N. 10. ff. de nov. oper. nunciat. Tiraq. de retract. consang. §. 2. Gloss. 1. N. 10. Surd. Dec. 177. N. 4.

(12) Rota Dec. 335. N. 6. part. 10. Recent.

(13) Cap. 3. cum Gloss. in verb. fundatoris et Cap. nobis. de jur. patron. Dec. 108. N. 3. part. 10. Recent. Rota.

(14) Rota Dec. 562. N. 5. part. 19. T. 2. Recent.

le prove contro un'Instrumento debbono essere più concludenti che in qualsiasi altra materia (1), esse debbono esser piene, e chiare, e non mai presuntive o congetturali (2); Essendo massime stabilito da un principio di Giurisprudenza canonizzato dal sentimento dei più celebri Tribunali, che la stessa prova testimoniale in materia di usura e simulazione non prevale mai alla fede dell'Instrumento (3) alla quale più si attende che alla stessa deposizion del Notaro (4).

Finalmente il contratto di Angiolini è assicurato da due diversi documenti con lungo intervallo fra loro pubblicamente firmati. La violenza, e l'inganno non sono arbitri permanenti della volontà, o della libertà umana. La conferma di un atto dopo un tempo sufficiente per allontanare l'errore, la forza, od il bisogno che lo dettò, toglie da esso il sospetto dei vizj; l'uomo che lungi dal reclamare la Giustizia di un ingiusto contratto lo ratifica, o palesa colla sua persistenza la verità, e legittimità di esso, o implicitamente rinunzia alle eccezioni che affacciar poteva. La confessione dall'uomo con intervallo confermata fu ritenuta dalla legge accompagnata da una spontaneità la più ferma, e la più deliberata (5), in essa ravvisò una speciale, e chiara avvertenza, la sicura interprete di una mente determinata (6), e spogliata da errore, o da inganno (7). Le Romane leggi estesero oltre ogni aspettativa il peso di un'atto geminato; la eccezione di non numerato denaro non può affacciarsi se il debito è confermato in posteriore documento, (8) e l'uomo creduto libero se in replicato atto conferma la sua servitù, perde per

(1) Leg. cum præcibus ed ivi Gloss. Cod. de probat. Rota Dec. 198. N. 3. part. 9. T. 1. Dec. 175. N. 17. 18. 19. part. 17. Recent.

(2) Rota Dec. 106. N. 6. part. 2. Dec. 301. N. 14. part. 8. Dec. 125. N. 3. part. 7. e 272. N. 8. part. 17. Recent.

(3) Certum est non minorem vim obtinere Instrumenta quam depositiones testium — Leotard de Usuris quest. 100. N. 18. Arg. ex leg. 5. Cod. de fid. Instru. Leg. 2. Cod. quor. Appel. non recip. — Rota Dec. 196. N. 15. part. 10. Dec. 399. N. 16. e Dec. 351. N. 8 e 9. Tom. 2 Dec. 24. N. 12., e Deci. 119. N. 12. part. 14 Dec. 318. N. 1. part. 9. T. 1. Dec. 576. N. 29. part. 5. T. 2., e Dec. 737. N. 6. part. 3. Recent.

(4) Rota Dec. 451. N. 6. part. 18. T. 2. Recent.

(5) Confessio bis iterata habetur pro magis deliberata, quod a firmiori voluntate oriatur si facta sit ex intervallo — Ang. de confes. Lib. 1. — Quest. 8. N. 6.

(6) Siquidem actus geminatus multum operatur ad ostendendam magis enixam voluntatem. — Rota Dec. 41. N. 6., e seg. part. 1. Recent. — Ang. loc. cit. — Immo precipuam voluntatem. Rot. Dec. 626. N. 2. Recent. — Quia geminationis vis denotat specialem animadversionem locutionis, — animumque deliberatum — Rota Dec. 453. N. 3. part. 1. Recent. Ex geminatione verborum vere assequimur mentem contrahentis. Rota Dec. 310. N. 23. Recent. part. 6. Ang. loc. cit. —

(7) Geminatio actus tollit omnem suspicionem deceptionis, et ex actu geminato error et deceptio nunquam præsumitur. Glos. in Cap. ex litteris in versic. admonita de divort. Mascard. de Probat. Vol. 3. Conclus. 1264. N. 50. — Oldrad Consil. 253. — Deciau. Cons. 39. Roland. a Valle Cons. 23. N. 43. 44. Vol. 4.

(8) Heinec. Instit. §. 890. con varie Leg. ivi cit.

ciò solo e libertà, e stato (1). La confession geminata sebbene stragiudiziale ha forza di giudiziale confessione (2) da cui la prova testimoniale è vinta (3), ed il pagamento assicurato da un documento geminato induce la prova della reale seguita numerazione della somma (4), ed esclude contro di se qualsiasi eccezione. (5)

Se adunque il quadro dei fatti, e le risultanze del processo che io esposi al Tribunale di prima istanza, non indebolirono prove ma dileguaron remoti indizj a cui si avventurò la sorte di questo Giudizio, come potrà giustificarsi la trascuranza non già degli argomenti di un difensore di poca autorità, ma del favore col quale sotto tanti rapporti è dalla legge contemplata la causa d'Angiolini? Ma qui, o Signori, io non posi un limite alla difesa, che anzi con dannata ipotesi abbandonando i fatti, ed il diritto a cui mi ero prima affidato mostrai fino all'ultima evidenza nelle imputazioni di simulazione, usura, e stocco, a danno di Angiolini mendicate la deficienza perfino di un titolo criminoso.

La simulazione di un contratto o non è dalla buona fede disgiunta allorchè rende il contratto meramente illusorio, o è dalla mala fede accompagnata quando tende a cuoprire coll'aspetto della giustizia una convenzion riprovata. (6) La prima benchè destituisca di azione civile il contratto, non lo rende ingiusto o criminoso (7) essa è usitatissima nell'umano commercio massime quando per facilitare l'esito di un credito, se ne finge la preventiva cessione ad un terzo per corredarlo del nome di un nuovo garante. (8) La simulazione ad Angiolini imputata giusta le calunnie che dal processo sonosi raccolte è in parte circoscritta ai caratteri di questa prima specie di simulazione, e spogliasi perciò sotto tale aspetto di ogni criminalità; La simulazione poi nel secondo caso contemplata, che in una mera dissimulazione si risolve non va disgiunta dalle imputazioni di Angiolini allorchè si attacca il suo contratto di usura, e stocco. L'usura palliata che la seconda specie di simulazione suppone (9), e che si crede serpeggiare fra un'apparente giustizia nel

(1) Leg. 22. Cod. de Agricol. et censit.

(2) Confessio geminata licet sit extrajudicialis, habet vim confessionis judicialis. Ang. loc. cit.

(3) Rota Decis. 37. N. 20. part. 14. Recent.

(4) Qua stante confessione geminata tunc opponi non poterit exceptio non numeratæ pecuniæ, et periode habetur ac si pecunia fuisset realiter numerata. Ang. loc. cit. — Gloss. in Leg. contractibus §. Sed quoniam, in verb. Penitus Cod. de non numerat. pec.

(5) Si quis geminate fatetur se pecuniam recepisse, tollitur exceptio non numeratæ pecuniæ, et quæcunque alia. Abbas. in fin. not. Glos. penult. in Cap. si cautio de fid. Instrument. — Mascard. de Prob. Vol. 3. Cons. 1264. N. 45. al 51.

(6) Leotard. de Usuris Quest. 8. N. 9.

(7) Sane certissimum est inter feneratorios contractus minime habendos esse contractus simpliciter simulatos. Leotard. de Usuris Quest. 7. N. 26. — Leg. 10. Cod. de distract. pignor. — Leg. 54. ff. de oblig. et action.

(8) Ansaldo. de Commer. — Dis. 1. N. 28. 29., e Discurs. 2 per tot.

(9) Leotard. Quest. 3. N. 9. 10. e 11.

contratto di Angiolini, a sentimento dei Teologi, Dottori, e Tribunali, importa per essenziale estremo che il creditore paghi al debitore una somma minore dell'importare del debito (1). Ma ove a danno di Angiolini può giustificarsi la imputazione di questa specie di delitto? Il debitore confessa in giudizio lo sborso fattogli da Angiolini in una misura eccedente l'importare del debito (§. 25.). Non può rilevarsi pretesto di celata usura nell'abbuono fatto da Romagnoli ad Angiolini per le da lui incontrate spese (d. §. 25.); non sospetto nasce di questo delitto dalla calunnia colla quale si vollero consegnati nel contratto in luogo di contante, degli effetti del cui prezzo esorbitante poi manca la prova, assiem colla sicurezza che tale esorbitanza si apponesse in causa del ritardo di riscossione. (2) Mancano poi in tutto il voluminoso processo perfino le tracce atte a determinare della sognata usura la estensione (d. §. 25.). Ignorar non debbono i custodi, e gl'interpreti della legge che il contratto usurajo non è per se stesso nullo, ma riducibile soltanto colla imputazione delle usure nella sorte. (3) Io sfidai perciò i Giudici di prima Istanza a ravvisare in un contratto l'usura per la quale non saprebbero la più tenue detrazione determinare. E li sfidai pur anche ad indicare nella loro sentenza una sola risultanza del processo inducente una disparità fra lo sborso fatto da Angiolini, e l'ammontare del suo credito.

Finalmente passai all'imputazione di Stocco, e Barocco; questo delitto non s'identifica col credito ma è vizio di un precedente, e susseguente contratto di alienazione, o acquisto di cose (4), esso per altro non si verifica nella semplice vendita, o compra di effetti che civilmente soltanto sarebbe redarguibile in caso di enorme lesione (5), ma bensì consiste nella rivendita, o ricompra delle cose già contrattate fra gli stessi contraenti per un prezzo tale da indurre nel complesso delle convenzioni l'usura (6). Tale si è l'idea dello Stocco, e Barocco che ne fornirono finora i Dottori, e le Leggi, e non altra può esserne quella del Nostro Bando, mentre lo Statuto Bolognese che era la norma legislativa di chi promulgò il detto Bando stabilì che nella sola ricompra

(1) Usura est ubi amplius re queritur quam datur. Decret. part. 2. Caus. 14. Quest. 3. Cap. 4. ed ivi Can. plerique; Rota Dec. 401. N. 3. part. 16., e Dec. 72. N. 1. part. 2. Leotard. d. Quest. 8. N. 31.

(2) Hic vero observandum est, ut contractus in foro usurarius declaretur, opus esse ut iudici constet ob eam ipsam solutionis dilationem rem carius venditam fuisse. Leotard. de Usuris. Quest. 24. N. 18.

(3) Usuras illicitas sorti mixtas ipsas tantum non deberi constat, ceterum sortem non vitare. Leg. 20., e 29. ff. de Usuris. Leg. 8. Cod. si cert. petat. — Leotard. de Usuris. Quest. 7. N. 9. 10. e 11.

(4) Leotard. de Usuris Quest. 24. N. 25. — Lup. §. 5. N. 25. — Covarruv. Cap. 3. N. 7. in fin. — Ioan. Bened. de sept. peccat. Lib. 3. Cap. 9.

(5) Leg. 2. Cod. de rescind. vendit.

(6) Leotard. de Usuris Luog. cit. N. 25. 26. e 27.

a minor prezzo lo Stocco, e la ingiustizia del contratto consiste, ricompra poi che non è criminosa se posteriore al sesto mese dopo la vendita (1). I casi speciali dalle leggi indicati come criminosi, e che alla categoria degli stocchi si avvicinano (2) son ben lontani dal contratto di Angiolini [3]. Questi è semplicemente calunniato da suoi nemici di aver consegnato al suo debitore delle cose in luogo di contante, ed è perciò come reo di Stocco processato. Ma chi mai di giurisprudenza perito vidde il delitto nella costituzione di un credito colla dazione di cose, se un tale contratto è espressamente autorizzato dalla legge (4)? Niuno finora nel riprovare l'alienazione di una merce per un prezzo minor del vero, col quale è un credito formato, dubitò che oltre l'azione di lesione potesse in tal caso invocarsi il sussidio della criminale di cui cessa l'esercizio quando dalla civile è assistito il contratto. (5). Nel caso concreto poi Angiolini non ha d'uopo d'invocare queste teorie, mentre in fatto gli stessi suoi calunniatori allontanano la ingiustizia del contratto indicando che le cose da lui consegnate al suo debitore per Scudi seicento ottanta sono quelle stesse che egli aveva poco prima acquistate dal Sig. Gamberini per Scudi seicento (§. 16. e 26.); in diritto poi quand'anche verificati fossero nel suo contratto gli estremi tutti atti a caratterizzarlo per uno stocco esso non sarebbe un delitto nel caso nostro mentre non è commesso a danno di un figlio di famiglia (6).

Qui compii, o Signori, la difesa di Angiolini per ciò che riguarda il primo titolo d'accusa, concludendo che nelle calunnie a di

4

(1) Veggasi oltre le relative rubriche dello statuto, la provvigione N. 42. pubblicata in Bologna li 8. e 16. Aprile 1587. — unita a detto Statuto. —

(2) Leg. 16. Cod. de Usuris Leg. 8. Cod. si cert. potat. Leg. 11. ff. de reb. cred. Leg. 44. ff. de Usuris Leg. 15. e 26. §. 1. Cod. eodem. Cremani Lib. 2. Cap. 7. Art. 5. N. 4. e 5.

(3) Non vi è arbitrio più pernicioso per la società, quanto quello di una estension della legge ad ipotesi non contemplate, e ad azioni che sebbene riprovate non debbono punirsi in un ben regolato governo. Il rigore, e le pene osservò il celebre Montesquieu (Esprit. des Loix Liv. 22. Cap. 21.) e dopo lui il chiarissimo criminalista Cremani (Cloc. cit. N. 6. 7. 8. e 9.) che un governo adopera per allontanare la ingiustizia dai contratti e per reprimere la sete degli Usuraj furono sempre più dannose che giovevoli; L'ardito speculatore non mancò, ma volle allora il compenso pel pregio del suo denaro, e pel pericolo della pena che in mille guise deluder seppe, e così l'indigente che sempre ebbe a lui ricorso divenne ad un tempo vittima dell'avidità del rigor della Legge.

(4) Leg. si pro mutua, e Leg. si ex patio Cod. si cert. petat. Cambium obliquum potest creari ex credito antecedenti, et etiam ex mercibus ac mobilibus. Constatin. Vot. 219. Card. de Luca de Cambiis discurs. 3. 3. Rota Decis. 256. N. 6. part. 10. recent. ed altri DD. ivi cit.

(5) Cessat criminalitas; quoties dolus ex contractu actione civili purgari potest. Bassan. Teor. pract. Criminal. Lib. 1. Cap. 18. N. 133. Leg. et eleganter — Leg. si quis affirmaverit ff. de Dolo. Ansaldo de Comm. discurs. 36. N. 9. Glos. in Leg. tres. tutores verb. contractare ff. de administra tutor. — Fariaac. Cons. 160. N. 2. ed altri DD. dal detto Ansaldo. cit.

(6) Bando Generale Cap. 40. N. 5.

lui danno immaginate la simulazione non è delittuosa, la usura non si verifica, e lo Stocco è escluso, o non punibile.

Il secondo titolo criminoso ad Angiolini contestato fu detto falsità, eccone la storia. Allorchè il Sig. Gamberini ottenne da Angiolini la cessione del credito verso Romagnoli volle farne al supposto debitore una legale notificazione; la esecuzione di quest'atto fu affidata al cursore Manfredi, ed esiste la fede della seguita legale intimazione. Ciò null'ostante sostenne in giudizio Pietro Paolo Romagnoli di avere per consiglio di Angiolini occultato con intercettazione il detto atto, traendo in inganno il Cursore, il quale a lui anzi che all'avo di cui assunse il nome fecene la consegna.

Fondata unicamente su questa nuova calunnia è la inquisizione criminale contro Angiolini per un titolo di falsità, di cui manca perfino la prova generica. Il Cursore ha sempre sostenuto di avere intimato dietro l'indicazione di Angiolini un'atto ad un'uomo che si disse Giovanni Romagnoli; Angiolini ammise di avere alla generica ricerca del cognome Romagnoli per parte del Cursore a lui indicato Pietro Paolo a cui fu un'atto intimato, ma impugna di riconoscere in questo la notificazione Gamberini, e se all'Avo, o al Nipote dovesse intimarsi; non è poi il documento presso colui che disse averlo intercettato; Giovanni Romagnoli a cui fu diretto non ne allegò mai la occultazione, o la ignoranza; il Sig. Gamberini ritiene che fosse effettivamente intimato al vecchio Romagnoli; niuna prova oltre il detto di un malfattore abbiamo della occultazione che costituir dovrebbe il corpo del delitto in questo titolo; ma anzi a fronte di tale difetto esiste in processo una relazione di pubblica fede che esclude la esistenza generica del titolo [§. 27.].

Abbenchè le fatte riflessioni potessero dispensarmi dall'esame delle risultanze specifiche a carico di Angiolini raccolte, io non trascurai la difesa di quest'infelice anche nella ipotesi della verità di un titolo non provato; io mostrai primieramente ai Giudici di prima istanza che la buona fede di Angiolini in questo fatto non è esclusa giacchè manca la prova che egli riconoscesse nell'atto da Manfredi intimato la notificazione del Sig. Gamberini, ed esclusi tutti gli argomenti invocati in contrario nel ristretto fiscale (§. 28.). Secondariamente nella supposizione anche che il Cursore avesse manifestato ad Angiolini il contenuto dell'atto, posta la massima che il mandante, ed il mandatario sull'oggetto del mandato si hanno per una persona stessa [1] e calcolata pure la facilità colla quale soglionsi le persone indicare col solo cognome; arguii la buona fede di Angiolini compatibile colla di lui sicurezza che la notificazione anzi che al solo Avo potea pure intimarsi al nipote mandatario.

(1) Bald in Leg. unic. §. ne autem N. 9 de Caduc. tollend. Rota Recent. Dec. 386. N. 49. part. 4. Tom. 2. Dec. 285. N. 6. part. 6.

Ciò posto non mi contentai di addurre i principj legali che dan norma al delitto di falso onde dissipare per la mancanza di un dolo assoluto, e provato, una imputazione colla sola colpa, o coll'errore incompatibile [1]. Ma anzi aggiunsi a queste le riflessioni, che in diritto la falsità dee esser provata limpidamente [2], ed in guisa che da una sola contraria possibilità non sia resa dubbia [3]. Il principal estremo dissi per assicurare gl'indizj di falsità si è la causa [4], la mancanza di un'interesse, o di una utilità ne allontana il sospetto [5], ed un interesse contrario basta per escluderla [6]. Allontanati quindi tutti gl'indizj contro Angiolini raccolti, ed assicurata la possibilità della di lui buona fede, io mostrai in Angiolini e in fatto, e in diritto la deficienza in questo titolo di una causa che in ogni ipotesi tornerebbe a lui solo dannosa, ed un contrario interesse in questa falsità. Supposi in terzo luogo con ipotesi dal vero lontana che Angiolini scoperti dopo la cessione a Gamberini i vizj del credito ceduto, tentasse colla intercettazione dell'atto di occultarli al cessionario, ed al supposto debitore onde una intempestiva pubblica querela di questi, non gli precludesse la via alla transazione non per anco firmata coi falsarij; vollen insomma supporre in Angiolini una complicità di mala fede nella occultazione del detto Atto, e mostrai in questo caso che niuno ebbe interesse di reclamare contro Angiolini per un delitto impugnato da colui a cui spettavano le querele, e che quindi ignoravansi le dannose conseguenze della ideata falsità, e che formano il primo, e parzial estremo caratteristico di questo delitto [7]; osservando poscia l'oggetto dell'Atto intercettato, ed i giudizj civili dal Sig. Gamberini contro Angiolini promossi, ritenni incompatibili colla civile le criminali azioni di falso [8] e destituita di legale appoggio la presente procedura.

Finalmente trascurando i risultati generici, e specifici di questo titolo, esclusi da esso il carattere di falsità ad Angiolini contestato. Ciò che sfigura o sopprime la verità io osservai dirsi falso, ma se alla falsità si aggiunge la frode, o l'inganno, il falso degenera in mendacio,

(1) Arg. Leg. 20. Cod. de Leg. Cornel. de falsis. Leg. 23. §. excipitur ff. de Aeditio edicto, Renaz. Lib. 4. part. 4. Cap. 13. Art. 6. N. 1.

(2) Leg. penult. Cod. de iis, qui sib. adscrib. Leg. cum precibus Cod. de probat.

(3) Rota Recent. Dec. 291. N. 8. part. 12.

(4) Rota Recen. Dec. 211. N. 32. part. 19.

(5) Rota Dec. 278. N. 53. part. 9. T. 1. Recen. Rub. Alex. Cons. 15. N. 3., e 16. Cravet. Cons. 75. N. 13. 17. e 18. Rolland. a Valle Cons. 38. N. 38., e Seg. Lib. 1. Menoc. Cons. 283. N. 15. Hond. Cons. 109. N. 23. Lib. 1. Farinao. de fals. Quest. 113. N. 204. e seg.

(6) Arg. Leg. final. in principio vers. sin autem Cod. de Arbitr. Tut. ed i DD. cit. nella Decis. Rotal. 288. N. 10. part. 10. Recen.

(7) Argom. da tutto il Tit. 43. del Bando Serbelloni — Renazzi Lib. 4. Part. 4. Cap. 13. N. 6. in fine.

(8) Leg. penult. Cod. ad Leg. Cornel. de falsis — Renazzi Lib. 4. part. 4. Cap. 15. Art. 6. N. 2.

il quale dalle Romane leggi o è impunito, o è civilmente perseguitato, o è come criminioso contemplato, e costituisce il vero delitto di falso [1]. Quattro estremi sono quindi essenziali per caratterizzare questo delitto — 1. — che sia alterata, o soppressa una verità — 2. — che ciò sia accaduto per una frode, e non per probabile errore, o per colpa soltanto — 3. — che sia seguito il danno del terzo — 4. — che l'azione specialmente sia contemplata dalle Leggi Criminali [2].

L'azione in cui il solo primo estremo si verifica non è riprovata, lo è moralmente se al primo il secondo è congiunto; civilmente se coi due primi concorre il terzo; criminalmente se tutti collimano gli estremi accennati per qualificare il delitto di falso. La occultazione, o la intercettazione ad Angiolini imputata fu ben lontana dall'alterare, o dal sopprimere una verità che ad onta di essa rimaneva illesa, e palesata da pubblici documenti; Per assicurare la frode, e la mala fede di Angiolini in tale occultazione, mancano le prove, gli oggetti, ed i fini; ignoransene le dannose conseguenze; e la legge in fine che tale occultazione dichiarò falsità; fra tutti i casi col titolo di criminosa falsità dalle leggi Civili, Canoniche, e Banimentali contemplati, non fu mai annoverata una occultazione seguita senza frode, e senza danno in onta tutto al più ad un sol dovere morale [3]. Le eccezioni specialmente fatte dalla legge delle intercettazioni di alcuni documenti come falsità considerate [4] escludono tutti i casi non eccettuati, cioè basterebbe per allontanare dalla occultazione nel caso nostro sognata il carattere di una falsità; ma coll' autorità dello stesso testo Giustiniano chiusi la mia difesa, e stabili che il titolo di falsità ad Angiolini contestato, era escluso dal fatto a lui imputato [5].

Dopo tante ragioni eccovi, o Giudici Sapientissimi, la Sentenza di prima Istanza di cui chieggo la revoca, o la riforma.

Sentenza ec.

Il Tribunale ec.

(1) Cremàni de jur. Criminal. Lib. 2. Cap. 7. Art. 8.

(2) Leg. 1. e 23. ad Leg. Cornel. de falsis — Leg. 20. Cod. eodem. Cremàni citat. Art. 8. N. 2., e 3. Renazzi Lib. 4. part. 4. N. 1. e 6. — Carpov Pract. rer. criminal. Quest. 93. N. 6. e seg. — Boemer. Element. jurisprud. criminal. part. 2. §. 325.

(3) Heinec Jur. natur. et Gent. §. 122. in nota.

(4) Bando Generale Cap. 43. N. 15. 16. e 17.

(5) Instrumentorum subreptorum crimen non esse publici iudicii, nisi testamentum alicujus subreptum arguatur — Leg. 16 ff. ad Leg. Cornel. de falsis. — Duareno Coment. ad ff. h. t. Cap. 1. Quod. in lege 2. h. t. dicitur de amotione testamenti ad alia Instrumenta surrepta, sive amota non producitur, sed in testamentis locum tantum habet. — Mattei de Crimin. Comment. ad Lib. 48. ff. Tit. 7. Cap. 1. — Privatorum vero instrumentorum subreptorum crimen non esse publici iudicii, aperte Paulus respondit d. Leg. 16 cui consequens est ec. — Cujac Paratit. in Lib. 9. Cod. Tit. 22., e meglio nel comment. in Lib. 3. respons. Pauli ad Leg. 16. de Leg. Cornel. de falsis, ove si esclude anche una apparente antinomia di detta legge.

Nella Causa contro Giacomo del fu Mariano Angiolini d'anni 56. [1] ammogliato [2] di condizione Sensale [3] arrestato li 8. Giugno 1821.

Imputato

Del contratto simulato, ed usurajo [4] combinato con Scrittura 2. Maggio anno corrente, e per la somma di Scudi mille tra esso, e Pietro Paolo Romagnoli qual mandatario per effetto del predetto falso mandato di procura del di lui avo Giovanni Romagnoli, [5] e ridotta poscia a pubblico rogito dal Notaro Giuseppe Becchetti li 19. Maggio anno istesso a favore di esso Angiolini, ed a debito del più volte nominato Giovanni Romagnoli colla ipoteca speciale dei beni di questi; qual credito poscia l'Angiolini con Rogito delli 23. Giugno anno suddetto del Notaro Gaetano Fiandrini cedette a Giacomo Gamberini di questa Città [6].

Ed in oltre del delitto di falsità [7] commessa in un'atto di diffidazione intimato li 11. Luglio anno corrente al suddetto Pier Paolo Romagnoli che si suppose il di lui Avo Giovanni, dal Cursore Eraclio Manfredi, cui per inganno dell' Angiolini venne indicata la persona del Nipote invece dell' Avo Romagnoli suddetto.

5

(1) Che a questa età giunse senza mai contaminare con azioni riprovate i trascorsi suoi giorni.

(2) Padre di famiglia con figli.

(3) Mancava questa sola circostanza per rendere più odioso il contratto di Angiolini qualificato ad un tempo, e Sensale, e contraente, ed era riservato di vederla apparire nella Sentenza. Angiolini non fu mai Sensale prima di questo giudizio che tale lo qualifica.

(4) La sola qualifica di Usura, Stocco, e Barocco non bastava per secondare le istanze del Sig. Bortolazzi che coll' accusa di questi delitti cercò eliminare ogni sua civile responsabilità verso Angiolini, cotali titoli non annullano il contratto ma lo rendono soltanto riducibile, era adunque essenziale alle spiegate viste di quel Notaro che il contratto di Angiolini si destituisse di ogni civile azione, e quindi era ben preferibile a quelle d'ingiustizia la dichiarazione di una mera simulazione.

(5) Ecco le espressioni del Tribunale a cui si riferisce la parola predetta falso mandato, contenute in questa stessa Sentenza, nella parte che non riguarda Angiolini, ma bensì il titolo del falso mandato — « Di falsità di un mandato generale, che il pubblico Notaro Gaetano Bortolazzi, con tutta buona fede, e tratto in inganno stipulò » — Cotali dichiarazioni erano ben proficue ad escludere la responsabilità di questo Notaro nella Sentenza che condannava Angiolini a cui competono le azioni di emenda; siccome pure a fronte della serie dei fatti da me resi pubblici, delle risultanze di un processo, e di quelle della Fedina del Sig. Bortolazzi era per lui essenziale o che alcuno ne tessesse una difesa, o che una Sentenza dichiarasse la sua buona fede, onde fosse così secondata la da lui spiegata istanza, e preclusa ad Angiolini l'azione contro il Notaro.

(6) Perché il Tribunale non aggiunse la circostanza seguente? Nel quale contratto Angiolini ipotecò per una pari somma di Romani Scudi mille un di lui fondo libero per garantire al cessionario la verità, realtà, ed esigibilità del credito; queste sole espressioni si sarebbero molto bene accordate, colla qualifica di simulazione, data al contratto preventivo, ed al credito di Angiolini.

(7) Piacemi il rimarcare che lo stesso Tribunale ritiene che il delitto contestato ad Angiolini sia di falso.

18
Visto il relativo processo, e la citazione a Sentenza agli imputati legalmente intimata.

Letto il ristretto del Giudice Processante Sig. Dott. Montanari [1].

Sentiti il Sig. Avvocato Pacifico Masetti Procuratore Fiscale nelle sue deduzioni, e conclusioni, ed il Sig. Avvocato Carlo Monti per l'Angiolini nella seduta della congregazione del dì dieci corrente, e nella quale dopo la discussione della causa essendosi fatta ora tarda il Tribunale riportò la prolazione della sua Sentenza alla congregazione di oggi detto giorno, mese, ed anno.

Considerando che la prova generica dei predetti titoli di delitto all'imputato addebitati rimane in processo abbastanza stabilita ne' modi consueti di pratica, colle deposizioni dei rispettivi denunciati (2) colla esibita dei rogiti (3), atto di diffidazione (4), privata Scrittura (5), e

(1) Io non dissimulai nella già mia pubblicata difesa, ed il Tribunale avrà certamente osservato come questo ristretto su cui si basa la giustizia di una Sentenza in qualche parte si scosti dalle risultanze del processo, come sarebbe per esempio, quando si enumera in esso fra gli indizj di simulazione, o di usura la somministrazione fatta da Angiolini a Romagnoli di una Sedia, e di un Cavallo per Sc. 90. a conto dei Sc. 1000. dei quali capi si ricavarono soli Sc. 38., circostanza non ammessa ma sempre anzi impugnata da Angiolini, e di cui rilevasi in processo l'aperta falsità (§. 8.). E così pure quando fra gli indizj trovasi scritta la povertà di Angiolini, e la mancanza delle presunzioni di un di lui possibile possedimento onde ritenere la di lui situazione incompatibile colla verità di un credito: mera supposizione smentita dalle risultanze tutte del processo che provano il contrario, e dalle introduzioni giustificative di Angiolini che lo mostrano e possidente e fornito di tante, e varie risorse (§. 22.). E così anche quando in esso ristretto si assicura che Angiolini ammise la firmazione del documento che prova il suo credito prima dell'ultimo final pagamento, senza essersi più cautamente osservato che Angiolini piuttosto ne indicò contemporanea la consegna (§. 21.) Ne pure è a tacersi la prova che in esso ristretto si fonda sulla deposizione di Gaetano Lolli della consegna fatta da Angiolini a Romagnoli di alcuni effetti *in causa di tale contratto*; laddove questo testimonio adduce una causa ben diversa di questa consegna o reale, o apparente che si voglia (§. 20.) Siccome pure l'altro argomento fondato sulla deposizione di detto testimonio, colla quale s'immagina che egli assicurasse la riconsegna fatta dal Romagnoli ad Angiolini di non sognata *Agnizione di buona fede*, e non piuttosto di una Scrittura relativa ad un contratto di società assicurato bensì in processo ma dissimulato nel ristretto (d. §. 20.)

E così pure relativamente al secondo titolo merita un parziale riguardo la riflessione che Angiolini niun interesse avesse per risparmiare le spese nel contratto col Sig. Gamberini che tutte a proprio carico aveale assunte; supposizione in perfetta opposizione coi patti stipulati nel rogito Fiandini, che ad Angiolini ogni spesa adossava relativa al contratto.

(2) Che sono il Notaro Bortolazzi.

(3) Piacemi che il Tribunale abbia osservato di prendere in considerazione dei Rogiti, e credo che avrà pure calcolato che trattasi in questa causa di distruggerne, o disprezzarne il contenuto; credo pure che avrà in essi letto, e rilevato la verità, la realtà, e la giustizia dei contratti di Angiolini, ed avrà pesato la fede, ed il favor legale da cui sono assistiti tali documenti nelle civili Società.

(4) Che assicura con una relazione di pubblica fede, che non a Pietro Paolo, ma a Giovanni Romagnoli fu legalmente intimata.

(5) Nuova prova della verità del credito di Angiolini, e che lo fornisce unita ad un Instrumento di una geminata confessione del debitore col requisito di un lungo intervallo di firma.

19
tutt' altro costituente la falsità, e la simulazione del contratto di cui (1).

Considerando che in ispecie il processo somministra a carico del prevenuto Giacomo Angiolini per lo primo de' titoli contestategli un cumulo d' indizj (2) desunti dalla confessione del correo Romagnoli, (3) dalle deposizioni de' Testimonj Avvocato Buttrigari (4), Perito Piombini (5), Gaspare Gardini, (6) Gaetano Lolli (7) dalle circostanze dallo stesso Angiolini admesse (8), dai suoi mendaci (9), e dalle altre risul-

(1) Non la prova della ingiustizia ma quella della simulazione del contratto soltanto trova stabilita il Tribunale, colle denuncie di chi ha interesse che il contratto sia piuttosto simulato che giusto, o ingiusto dichiarato, e colla esibita dei documenti che assicurano per se stessi la verità, e la giustizia del credito.

(2) Quale sarà il cumulo di questi indizj, tre di essi furono da me dissipati come un semplice risultato della Calunnia colle più evidenti prove (§. 7. al 20.). Alcuni compresi nel ristretto del processo si mostrarono semplicemente immaginari nella compilazione del medesimo. (Nota in questa Sentenza alla parola ristretto). Gli altri tutti in fine si mostrarono da me non come indizj della reità di Angiolini ma quali necessarie conseguenze della di lui innocenza, e della verità, e giustizia de' suoi Contratti (§. 21.)

(3) Molto a proposito il Tribunale marò di aggravare Angiolini colla confessione di un correo, ed avrà anche calcolato di questa il peso legale a fronte massime di cinque mendaci sostanziali in essa contenuti; Manca per altro una ulterior riflessione che sfuggir non doveva alla giustizia dei Giudici, che questo correo colla sua confessione nega la verità e la Giustizia di un contratto da lui stipulato, ed è un debitore che aggravando con strane, e menzognere rivelazioni il suo creditore cerca sfuggire le obbligazioni incontrate.

(4) Ecco le espressioni di questo testimonio » Certifico inoltre che nei congressi appresi so di me tenuti risultò aver avuto luogo un contratto di Stocco, e simulato fra detto Romagnoli, ed Angiolini non essendosi da questi sborsato che poco denaro, essendosi » per il restante dati dei generi, ed effetti, e cioè ec. » (Alleg. A. fol. 39. Processo). Questa deposizione formerà mai la prova di una mera simulazione criminosa? Gli estremi dello Stocco si verificano nel contratto deposto da questo Testimonio? Come acquistò egli la scienza di questi fatti non propri per renderli gravanti ad Angiolini?

(5) Il Perito Piombini stimò i fondi sottoposti alla ipoteca nel contratto per la quiete del creditore Angiolini, e fu da lui pagato (Proc. pag. ...); ecco la sua deposizione assai più conforme alla verità che alla simulazione di un contratto.

(6) Questi è quel unico Testimonio che assicura la confessione stragiudiziale di Angiolini della sognata simulazione, ed ingiustizia del contratto in un determinato studio (§. 14). Perché il Tribunale non contrapose ad essa quella del Sig. Avvocato Luigi Patrignani il quale intervenuto in detto Studio per una mal augurata composizione assicura che niuno fuori di Pietro Paolo Romagnoli confessò ivi i sognati delitti. (Proc. pag. 37. 38.)

(7) Questo testimonio lungi dall'assicurare la ingiustizia, e la simulazione del contratto, palesa la persuasione della sua verità, e realtà col dirsi mediatore nel procurarne la cessione ad Angiolini; Mostra che gli effetti che vogliansi caduti in questo contratto furono da Angiolini a Romagnoli consegnati per ben altro titolo; Assicura la esistenza della società tanto da Angiolini in processo reclamata quanto dissimulata, e nel ristretto, e nella Sentenza (Proc. pag. 28.) nulla di più depone questo testimonio di scienza propria, e ben poco concordi sono gli argomenti che dalla sua deposizione raccolgonsi, colla Sentenza che la reclamò in appoggio.

(8) Angiolini persistè sempre in tre diversi costituiti nell'assicurazione, che giusto reale, e legittimo fu il di lui contratto, e non ammise mai contrarie circostanze.

(9) Un solo ne avesse accennato il Tribunale, e sarebbe almeno giustificata così una gratuita supposizione.

20
tanze tutte di processo che nel loro complesso sono sufficienti a stabilire la colpevolezza (1).

Considerando che contro dello stesso, e per l'altro dei titoli addebitatogli la confessione del più volte nominato correo (2) Romagnoli, e le deposizioni dei Testimonj Notaro Becchetti (3) Dottor Brasa (4) Cursore Manfredi (5) costituiscono (6) parimenti un cumulo d'indizj (7) atti a stabilirne la colpevolezza.

All'appoggio quindi dei Cap. 40., e 43. (8) del Bando Generale Serbelloni N. 1. 2. 3. 4. 5., e N. 37. (8), e della Leg. 1. e 13. ff. ad Leg. Cornelia de falsis (9), e 16. de pænis (10) proporzionando la pena alle circostanze dei fatti, ed alla natura, e qualità degli indizj giu-

(1) Tutte io le posi a calcolo, e vorrei pure conoscere quale di esse possa essere sfuggita alle viste difensive, o quante sianse cumulate per rendersi prevalenti al favore parziale col quale le leggi contemplano la causa di Angiolini.

(2) Nemo de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena. Leg. 11. Cod. de Testibus, ed ultima de Accusationibus.

(3) Il Notaro Becchetti non comparve come testimonia a deporre in questo titolo, e forse questo buon Notaro neppure sognò mai falsità, intercettazione, o occultazione di un atto estraneo al suo ministero, e come ignaro assolutamente di questi fatti non gli sarà al certo cosa grata apparire mal suo grado in una Sentenza qual testimonia falso, ad assicurare delitti a lui sconosciuti.

(4) Brasa non era presente al fatto e non può assicurare se la notificazione fosse intimata piuttosto a Giovanni Romagnoli, che a Pietro Paolo; Brasa inoltre ignora se Angiolini effettivamente accompagnasse o no il Cursore ed a lui addittasse la persona a cui doveva la notificazione intimarsi. (Processo pag. 112.) Dunque Brasa nulla stabilisce né in genere, né in specie a carico di Angiolini in questo titolo.

(5) Quante volte esistesse questa criminosa intercettazione pare che a poco potesse montare il deposto del Cursore che per una non minima, o media colpa avrebbe avuto in questo titolo la sua parte, ma prescindendo da ciò, che altro dice questo Cursore se non che l'atto fu da lui intimato ad un'uomo che si disse Giovanni Romagnoli? Che egli effettivamente lo fosse chi lo nega oltre il falsario, che vuole arrogarsi la nuova prerogativa di essersi egli stesso per Giovanni Romagnoli qualificato al Cursore? I connotati per altro della persona a cui fu l'atto intimato dal Cursore accennati ben più che alla persona del falsario a Giovanni Romagnoli convengono; ed a togliere poi ogni dubbio manca in processo la ricognizione di questi due individui per parte del Cursore onde conoscere se all'uno piuttosto che all'altro fosse l'atto intimato. Ciò posto, la deposizione del Cursore giova meglio a stabilire o ad escludere la prova di questo sognato delitto?

(6) Queste deposizioni di cui nelle sovrapposte note ho dato un breve estratto somministrano in vero un bel cumulo d'indizj.

(7) Il primo di questi casi riguarda le usure, ed i contratti illeciti, l'altro la falsità.

(8) I primi quattro articoli del Cap. 40. riguardano i contratti usurari, simulati, ed illeciti, il quinto riguarda i Stocchi, e Barocchi, ma che però si fanno dei minori, e figli di famiglia; noi in fatto siamo fortunatamente ben lontani dal caso della Legge — l' Art. 37. poi del Cap. 43. riguarda colui che cambiò il proprio nome, patria, e condizione; Angiolini noto alla pubblica fama, e vista, non ebbe mai d'uopo di celarsi, e quindi è per esso inapplicabile e il disposto di quest' Articolo, e quello delle due Romane leggi in appresso citate.

(9) Perchè non si aggiunse a queste anche la legge 16. ff. ad Leg. Cornelia de falsis che esclude la occultazione del caso nostro, dalla categoria delle falsità.

(10) Se dovessi spiegare qual relazione ha questa legge col caso nostro, mi protestarei ben sul proposito ignorante.

sta la costante pratica di giudicare dei Tribunali Pontifici, facendo uso dell'arbitrio accordato ai Giudici dal § 6. del Proemio di detto Bando.

Invocato il Santissimo Nome di Dio.

Ha condannato, e condanna a pluralità di voti (1) Giacomo Angiolini per i titoli addebitategli, alla pena di un'anno di detenzione, all'emenda dei danni se, e come sarà di ragione, da liquidarsi in competente sede di giudizio, ed alle spese di processo, e vitto a norma delle veglianti tariffe.

Così abbiamo pronunciato ec.

— Seguono le firme —

Voi, Giudici Sapientissimi, che per doppio istituto siete più avvezzi del Tribunal Criminale a calcolare il peso delle civili obbligazioni; Voi facilmente scorgerete nella Sentenza al vostro giudizio sottoposta fino a qual segno sian compromessi, e l'umano commercio, e la sicurezza sociale. Voi che per singolare legal dottrina tutte vedrete le conseguenze di una massima che autorizza un depravato debitore ad invocare l'appoggio di un criminale processo per disprezzare le obbligazioni incontrate, non potrete autorizzare il raggio a decampare dalla carriera ordinaria dei giudizi a cui la cognizione dei contratti è serbata, ed a porre in non cale le provvidenze civili della legge. Angiolini uomo il più probo fatto vittima ad un tempo dell'ingiustizia e della calunnia de' suoi debitori geme da un'anno tra gli orrori del carcere. Egli sacrificò le proprie sostanze alla fede del Notaro che lo accusa, ed alla legittimità di una convenzione da un falsario contraente impugnata; Egli in fine perduti i mezzi d'industria, avvilito nella pubblica opinione sarà forse costretto a trascinar miseramente gli avanzati suoi giorni, se la vostra giustizia, o Signori non allontana da lui e la macchia del delitto, ed i fulmini che sono legali conseguenze dell'appellata Sentenza.

Che è quanto ec.

6

(1) E sarebbe in vero sembrata strana cosa che la dottrina di tutti i rispettabili soggetti che giudicarono fosse stata concorde nel canonizzare le massime di fatto, e di diritto in questa Sentenza contenute.

LATO CARLO MONTI DIFENSORE.

21
sta la costante pratica di giudicare dei Tribuna! Pontifici, secondo un
dell'ordine accettato si giudica del 2. o del 3. o del 4. o del 5. o del 6. o del 7. o del 8. o del 9. o del 10. o del 11. o del 12. o del 13. o del 14. o del 15. o del 16. o del 17. o del 18. o del 19. o del 20. o del 21. o del 22. o del 23. o del 24. o del 25. o del 26. o del 27. o del 28. o del 29. o del 30. o del 31. o del 32. o del 33. o del 34. o del 35. o del 36. o del 37. o del 38. o del 39. o del 40.

Con questo si dimostra ec.
— a questo si torna —
Voi, Ommi repubblicani, che ne doppio istante, che in se-
del Tribunale Criminale a estendere il potere della vostra giustizia;
Tol l'ordine accettato si giudica del 2. o del 3. o del 4. o del 5. o del 6. o del 7. o del 8. o del 9. o del 10. o del 11. o del 12. o del 13. o del 14. o del 15. o del 16. o del 17. o del 18. o del 19. o del 20. o del 21. o del 22. o del 23. o del 24. o del 25. o del 26. o del 27. o del 28. o del 29. o del 30. o del 31. o del 32. o del 33. o del 34. o del 35. o del 36. o del 37. o del 38. o del 39. o del 40.

Questa è quanto ec.


(*) Il simbolo in rosso sopra la prima pagina che si trova in tutti i volumi del
della Biblioteca della Università di Padova, è il
tutto in nome della Università.


ATO CARLO MONTE DI...



102195

Biblioteca dell'Archivinnasio





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29